

Resposta
ice elata

28 - 12 - 2016

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 78 del 30/12/2016

29/12/2016 ore 18.00 1
[Signature]

Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: Pregiudiziale in ordine all'illegittima convocazione del Consiglio comunale

Con la presente, i sottoscritti Consiglieri Comunali, convocati dalla S.V. in sessione urgente per l'esame odierno della proposta di deliberazione avanzata da alcuni Consiglieri comunali in ordine al "Provvedimento conseguente alla mancata ratifica delle variazioni di Bilancio di previsione 2016/2018...." nonostante l'atto di diffida del 28 dicembre, sono costretti, pregiudizialmente, a formalizzare quanto segue.

Preliminariamente, va evidenziata l'atipicità dell'odierna convocazione per l'esame "urgente" di un punto all'ordine del giorno proposto da alcuni Consiglieri in forza dell'art. 36 del Regolamento del Consiglio. Pur non essendo in discussione il generico potere d'iniziativa del singolo Consigliere comunale nell'esercizio del mandato elettivo ricevuto, appare evidente che tale iniziativa non può spingersi fino al punto di surrogare competenze di altro organo di governo del Comune, pena la violazione del principio di separazione delle competenze quale corollario del costituzionale buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione. Infatti, mentre per il Consigliere comunale il potere d'iniziativa altro non è che una facoltà, per il caso di specie (e cioè la ratifica delle variazioni di bilancio, operate dalla Giunta, entro il 31 dicembre prevista dall'art. 175, comma 5 TUEL), la richiesta di sottoporre all'organo consiliare la ratifica delle citate variazioni non può che provenire dal Sindaco. Ad avvalorare l'assunto basterebbe solo ipotizzare il ritiro del punto all'ordine del giorno da parte dei medesimi Consiglieri comunali presentatori dell'iniziativa. La fisiologica vulnerabilità politica dei Consiglieri (ammessa anche nel sistema democratico locale) finirebbe per inficiare le esigenze di stabilità finanziaria contenute nel citato art. 175 del TUEL. Pertanto la proposta di ratifica (e la connessa richiesta di convocazione "urgente" del Consiglio comunale) doveva essere presentata necessariamente dal Sindaco e non lasciata alla "facoltativa" iniziativa dei Consiglieri comunali.

Inoltre, come già noto e più volte fatto presente sia in sede di discussione della precedente proposta di ratifica delle delibere di variazione di bilancio operate dalla Giunta comunale che nella Conferenza dei capigruppo, in base agli artt. 175 e 42 del TUEL, il potere di apportare variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio in corso spetta al Consiglio e deve essere esercitato entro il termine perentorio del 30 novembre. In via d'urgenza tale potere spetta anche alla Giunta, salvo ratifica

— (—)

consiliare da adottarsi nei successivi sessanta giorni e, in ogni caso, entro il 31 dicembre. In sostanza, le date del 30 novembre per le variazioni del Consiglio e 31 dicembre per la ratifica delle variazioni eventualmente adottate dalla Giunta previste dal vigente quadro normativo in materia di ordinamento finanziario degli enti locali, non sembrano lasciare spazio ad alcun dubbio in ordine alla loro natura perentoria. Ciò, d'altra parte, è coerente con la necessità di attribuire certezza ai risultati d'esercizio, nel rispetto altresì del basilare principio dell'annualità del bilancio. Pertanto un'eventuale ratifica del Consiglio apportante modifiche alla deliberazione assunta dalla Giunta oltre il termine del 30 novembre non potrebbe ritenersi legittima, in quanto violerebbe le disposizioni contenute nell'art. 175, comma 3, e apparirebbe in contrasto con i principi generali che attengono alla formazione del bilancio (tra le tante si veda il parere della Corte dei Conti Sez. Contr. Lombardia n. 4 del 20 giugno 2006).

Orbene, dall'esame della delibera di ratifica iscritta all'ordine del giorno appare evidente che l'odierna proposta di ratifica altro non è che la medesima proposta di ratifica su cui il Consiglio comunale ha espresso voto contrario nella seduta del 16.12.2016. Invero, la S.V. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la riproposizione di siffatta ratifica, peraltro, in palese violazione dell'art. 175, comma 5 TUEL che espressamente richiede la discriminazione di quei "...provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base delle deliberazione non ratificata". Del resto, il Dirigente del Settore III ha fatto presente al Consigliere Tumino – con nota del 15.12.2016 – che "... non è possibile produrre un elaborato con prenotazioni ed impegni limitati alle variazioni di bilancio in corso". Lo stesso Collegio dei revisori dei conti concorda sul fatto che "...il provvedimento di iniziativa consiliare ripropone esattamente le variazioni di bilancio già proposte con deliberazioni di GM n. 508 del 20.10.2016, n. 517 del 24.10.2016, n. 555 dell'11.11.2016 e 590 del 28.11.2016". Non potendo quindi la fattispecie in esame rientrare nell'ipotesi dell'art. 175, comma 5 TUEL, la proposta di ratifica, sarebbe inevitabilmente inficiata dalla violazione del citato termine perentorio del 30 novembre.

La proposta di ratifica è altresì illegittima per l'assenza del parere del Collegio dei Revisori dei conti. Tale parere, notoriamente obbligatorio ancorché non vincolante, non è stato reso per l'evidente assenza nella proposta in questione dei citati "provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base delle deliberazione non ratificata"

Tutto ciò premesso ed argomentato ed accertato che i Sottoscritti non sono stati messi nelle condizioni di fare le proprie valutazioni politico-amministrative per le quali sono tenuti in forza dell'art 175, comma 5 TUEL, si declina formalmente ogni

connessa responsabilità, annunciando di far valere le proprie ragioni i tutte le sedi competenti, anche nella considerazione che, in disparte l'evidente illegittimità di tutti i comportamenti amministrativi fin qui promossi, risulta evidente la lesione di proprie prerogative istituzionali.

Reggio li 29 - 12 - 2016

Sonja Migliore
Monapelli

S. richiede risposte /per essere sentite

del Segretario Beneventi

YML

Pre giudizi e ll

Acquisito agli 3
dell' il 30/12/2016
Ore 16.00

Parte integrante
allegata alla delibera Consiliare
N. 78 del 30/12/2016

I sottoscritti Consiglieri Comunali , con riferimento allo Schema di Proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto “*provvedimento conseguente alla mancata ratifica delle variazioni al bilancio di previsione 2016 – 2018 operate ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con deliberazioni di G. M. N. 508 del 20.10.2016, N. 517 del 24.10.2016, N. 555 del 11.11.2016, N. 590 del 28.11.2016*”, ne rileva la palese inammissibilità\illegittimità osservando brevemente quanto segue:

- le variazioni al bilancio disposte dalla Giunta Municipale con le delibere indicate, non sono state ratificate dal Consiglio Comunale che ne ha peraltro ritenuto illegittima l’adozione non ravvisando, in coerenza peraltro coi rilievi espressi dal Collegio dei revisori, la sussistenza di quella particolare “urgenza” nel provvedere che è espressamente richiesta dall’articolo 175 del Tuel per legittimare l’adozione di una variazione di bilancio da parte della Giunta;
- la mancata ratifica della variazione di bilancio da parte del Consiglio Comunale costituisce, secondo l’espressa indicazione contenuta all’articolo 7 della Circolare del Ministero dell’Interno dell’1 ottobre 1997, “condizione risolutiva dell’atto” della Giunta, che in quanto risolto non è pertanto suscettibile di produrre alcun ulteriore effetto giuridico (né tantomeno può successivamente rivivere, in spregio a quanto già definitivamente deliberato dal Consiglio);
- il comma 5 dell’articolo 175 del Tuel - consentendo al Consiglio, in caso di mancata ratifica della variazione di bilancio dell’organo esecutivo, semplicemente di adottare “*i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata*” – costituisce disposizione chiaramente eccezionale rispetto alle ordinarie prerogative consiliari in materia di variazioni di bilancio indicate al comma 3

della medesima disposizione del Tuel (tanto più nel caso di specie, in cui essendo ormai scaduto il termine perentorio previsto dalla legge, il Consiglio non può legittimamente deliberare alcuna ulteriore variazione di bilancio);

- trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione, il ricorso all'articolo 175 comma 5 presuppone, oltre alla precisa indicazione dei rapporti sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate - per il quale il Consiglio Comunale viene eccezionalmente chiamato a provvedere - anche l'accertamento della legittimità della variazione di bilancio disposta dalla Giunta (assumendosi altrimenti il Consiglio, in mancanza di tale fondamentale presupposto, la responsabilità per i provvedimenti conseguenti alle variazioni illegittime adottata dall'organo esecutivo);

sicché ne consegue, che lo schema di proposta di deliberazione presentato al Consiglio Comunale senza peraltro la minima indicazione in ordine ai “*rapporti sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate*” – e pertanto con l'evidente fine d'indurre nuovamente il Consiglio Comunale a ratificare, o far comunque proprie, le variazioni di bilancio illegittimamente disposte dalla Giunta - si pone in plateale contrasto con la procedura di legge sotto tutti profili indicati, atteso che:

- 1) a seguito della mancata ratifica, le variazioni di bilancio a suo tempo disposte dalla Giunta non producono più effetto, e non possono pertanto più essere ratificate (facendo ormai radicalmente difetto, l'oggetto stesso di ogni ipotetica ratifica);
- 2) in ogni caso, il Consiglio Comunale non può essere “*surrettiziamente*” chiamato ad un nuovo esercizio del potere di ratifica, avendo già deliberato in senso contrario, ed essendo ormai acclarata l'inesistenza del presupposto dell'urgenza richiesto per la legittima adozione della variazione di bilancio da parte della Giunta (con conseguente illegittimità ab origine, delle delibere rese nel

caso di specie dall'organo esecutivo);

3) palesemente illegittimo risulta anche il tentativo d'indurre il Consiglio Comunale a "far proprie" le variazioni di bilancio disposte dalla Giunta, sia perché elusivo della specifica disciplina dettata dall'articolo 175 del Tuel per il caso di mancata ratifica delle variazioni di bilancio disposte dalla Giunta – non residuando in tal caso al Consiglio Comunale, altro potere che quello di provvedere nei limiti di quanto strettamente necessario per i "rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata" – sia essendo ormai scaduto il termine perentorio entro il quale il Consiglio Comunale può provvedere in via ordinaria ad eventuali variazioni di bilancio;

4) mancando infine qualsiasi concreta indicazione in ordine ai "rapporti sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate", è evidente che il Consiglio Comunale non potrebbe comunque provvedere a quanto indicato dall'articolo 175 comma 5 del Tuel (ciò ferme ovviamente restando, le pregiudiziali ed assorbenti ragioni di illegittimità sopra esposte).

Rogosa li 29-12-2016

Sante Migliore
Montebello

Si richiede risposta / avere sentito del Segretario Generale
J.M.L.



2

Acquisito agli atti
il 30/12/2016 ore 16.00


Spett.le
SINDACO
DEL COMUNE DI RAGUSA
Epc
PRESIDENTE CONSIGLIO
DEL COMUNE DI RAGUSA

OGGETTO: QUESTIONE PREGIUDIZIALE

i sottoscritti consiglieri comunali

MAURIZIO TUMINO

GIUSEPPE LODESTRO

GIORGIO MIRABELLA

ANGELO LA PORTA

ELISA MARINO

in virtù del vigente "Regolamento sui lavori del Consiglio comunale",

pongono una QUESTIONE PREGIUDIZIALI SOSPENSIVE EX ART. 74 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.12.2016.

1. violazione dell'art. 47 del Regolamento C.C. - violazione del principio della piena conoscenza degli atti da parte del consigliere comunale nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Al Consiglieri comunali non sono stati consegnati i documenti necessari per avere piena conoscenza di quanto posto in votazione, sia in vista della seduta del 16.12.2016 che in vista della seduta odierna.

Tanto impedisce, anche oggi, la valida espressione del voto da parte dei consiglieri comunali.

Infatti, già con nota assunta al prot. del 19.12.2016 era stato chiesto agli Uffici ed al Sindaco di fornire "l'elenco stampa castelletto con relativi movimenti in forma analitica dei capitoli soggetti a variazioni di bilancio ricompresi nella delibera di G.M. n. 607 del 29.11.2016".

Solo con nota prot. n. 130237 del 28.12.2016 il Comune ha dato riscontro negativo dichiarando quanto segue "per le sopra esposte ragioni non è possibile ricostruire, almeno da una elaborazione della procedura contabile, le imputazioni alle singole variazioni ma piuttosto è stato possibile solo a seguito di estrazione di dati dalla procedura di contabilità successivamente rielaborati extracontabilmente, il dato complessivo degli impegni assunti sui capitoli oggetto di variazione".

Pertanto, è certificato che le variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale del 16.12.2016 non erano supportate da alcuna documentazione che consentisse ai consiglieri di capire ciò che stavano votando.

In altre parole, ci si chiede in che modo un consigliere comunale possa assumere la propria determinazione di voto, se non gli viene fornita la documentazione analitica che supporti tale variazione, con la conseguenza che ci si duole della violazione delle norme finalizzate a rendere effettivo il diritto all'informazione.



Sull'argomento si segnala la sentenza del T.A.R. Catania, n. 1107/2008, nella quale si da atto che " A fronte del diritto del consigliere comunale di esercitare il proprio mandato con piena cognizione di causa in ordine ai documenti che formano oggetto della proposta di deliberazione che è chiamato a trattare nell'assemblea, sussiste un vero e proprio obbligo giuridico (che incombe essenzialmente sul Segretario comunale ed, in parte, anche sul sindaco o, nei comuni di maggiore dimensione, su chi esercita le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale, laddove siano persone diverse), ossia l'obbligo di rendere accessibili tali documenti per tutto il tempo del termine anteriore alla seduta che il regolamento prevede e disciplina. La violazione di tale obbligo comporta la illegittimità della seduta consiliare ove l'argomento è trattato e discusso".

Pertanto, anche a voler considerare la proposta di iniziativa consiliare una proposta relativa all'assunzione di provvedimenti conseguenti alla mancata ratifica della variazione di bilancio ex art. 175 comma 5 TUEL, la votazione dovrà in ogni caso essere rinviata per consentire l'acquisizione della completa ed esaustiva documentazione contabile affinché la votazione di ciascun consigliere possa essere consapevole.

Si chiede di fornire risposta scritta sul punto.

Ragusa, li 29.12.2016

MAURIZIO TUMINO - GIUSEPPE LODESTRO - GIORGIO MIRABELLA - ANGELO LA PORTA - ELISA MARINO

(3)

Presentato il 30-12-2016
ore 18.10 Ora

TALCAJA (2)

PREGIUDIZIALI RELATIVE ALLA SEGUENTE PROPOSTA DI INIZIATIVA CONSILIARE:

"Provvedimento conseguente alla mancata ratifica delle Variazioni di Bilancio di previsione 2016/2018 operante ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 con deliberazioni di G.M. n. 508 del 20.10.2016-n. 517 del 24.10.2016 – n. 555 dell'11.11.2016 e n. 590 del 28.11.2016, ai sensi dell'art. 36 del vigente Regolamento del Consiglio comunale".

In merito al suddetto punto all'odg si eccepisce quanto segue:

VERIFICATO CHE

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 78 del 30/12/2016

- 1) Ai sensi del comma 3 dell'art 36 del vigente Regolamento del Consiglio comunale di Ragusa, il Segretario Generale avvia l'istruttoria "di cui agli artt. 53 e 55 della legge 142/90, integrati nell'ordinamento regionale dall'art. 1, comma 1/i della L.R. n. 48/91 e ne informa la Giunta"
- 2) Ai sensi del comma 4 e comma 6 del medesimo art 36, il Presidente del Consiglio comunale interessa Commissioni consiliari competenti e Consiglio comunale solo a istruttoria conclusa favorevolmente

PRESO ATTO CHE

- 1) In data 28/12/2016 numerosi capigruppo hanno inoltrato al Presidente del Consiglio comunale articolata diffida, nella quale tra l'altro si denunciava la palese violazione della procedura d'istruttoria prevista dal comma 3 art 36 del Regolamento in relazione alla proposta di iniziativa consiliare di cui sopra
- 2) Nella mattinata del 28 dicembre 2016 è stata comunicata formalmente la convocazione urgente di un Consiglio comunale avente all'odg la proposta d'iniziativa consiliare di cui sopra
- 3) Tale convocazione risulta sprovvista del corpo dell'istruttoria, prevista dagli artt 53 e 55 della legge 142/90 richiamata dal comma 3 dell'art 36 del vigente Regolamento del Consiglio comunale di Ragusa

CONSIDERATO CHE

- 1) I singoli componenti del Consiglio comunale, investiti di legittimazione popolare, "hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio", nonché di ottenere dai competenti uffici dell'amministrazione "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato" (TUEL, art. 43, commi 1 e 2) – principi peraltro ripresi dal Regolamento del Consiglio comunale di Ragusa.
- 2) Con sentenza depositata il 19/04/2013, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha ribadito l'importanza di tale diritto in capo ai consiglieri comunali, affermando con autorevolezza:
 - a. che un'ampia formulazione di norme specifiche "si pone in stretta derivazione del principio di partecipazione democratica alle istituzioni rappresentative della sovranità popolare, a partire dal livello di governo più vicino ai cittadini, sostanziandosi nell'esigenza della collettività rappresentata, da cui tale sovranità promana, di venire a conoscenza di tutte le notizie utili sull'attività amministrativa dell'ente esponenziale, grazie alla pubblicità assicurata del dibattito consiliare";

- b. che "in stretta correlazione si colloca la composizione collegiale dell'organo, preordinata allo svolgimento di un dibattito sulle questioni poste all'ordine del giorno, la quale è inoltre quella idonea ad assicurare la necessaria ponderazione e confronto in ordine alle scelte fondamentali da adottare, oltre che di verifica democratica circa la posizione assunta dai gruppi politici e dai singoli componenti in relazione ed esse" [N. 02213/2013 REG. PROV. COLL. / N. 00910/2012 REG. RIC.]

SI DEDUCE CHE

- 1) Le modalità di iscrizione stessa del punto di cui sopra all'odg dell'odierno Consiglio
 - a. ledono di fatto lo ius ad officium dei consiglieri comunali, limitati nelle loro facoltà di pieno accesso a tutta la documentazione considerata indispensabile per deliberazioni di loro competenza;
 - b. determinano automaticamente una violazione di forma e di sostanza in eventuale atto deliberativo, nascendo da acclarata lesione alle prerogative di legge e statutarie di ogni consigliere.

PER QUANTO DETTO ED ARGOMENTATO, SI INVITA QUINDI A CONSIDERARE NON AMMISSIBILE AL DIBATTITO CONSILIARE E ALLA EVENTUALE CONSEGUENTE DELIBERAZIONE LA PROPOSTA D'INIZIATIVA CONSILIARE ALL'ODG

RAGUSA, 29 dicembre 2016

I consiglieri

CARMELO IALACQUA

GIANLUCA TORANDO

Giovanni PASSANU



4

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 18 del 30/12/2016

Presentato il 30.12.2016
ore 18.10 ore
IALACAJA 3

PREGIUDIZIALI RELATIVE ALLA SEGUENTE PROPOSTA DI INIZIATIVA CONSILIARE:

"Provvedimento conseguente alla mancata ratifica delle Variazioni di Bilancio di previsione 2016/2018 operante ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 con deliberazioni di G.M. n. 508 del 20.10.2016-n. 517 del 24.10.2016 – n. 555 dell'11.11.2016 e n. 590 del 28.11.2016, ai sensi dell'art. 36 del vigente Regolamento del Consiglio comunale".

In merito al suddetto punto all'odg. si eccepisce quanto segue:

CONSIDERATO CHE

- 1) In data 16 dicembre 2016 il Consiglio comunale, dietro regolare votazione, NON ha ratificato le suddette variazioni giuntali d'urgenza - deliberazioni di G.M. n. 508 del 20.10.2016; n. 517 del 24.10.2016; n. 555 dell'11.11.2016; n. 590 del 28.11.2016 - decretandone la decadenza a tutti gli effetti amministrativi di legge
- 2) Il comma 5 dell'art. 175 del TUEL prevede che, "in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo", l'organo consiliare è tenuto ad adottare "i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata"

VERIFICATO CHE

- 1) In detta proposta d'iniziativa consiliare, di cui sopra, iscritta all'odg dell'odierna seduta del Consiglio comunale, NON si fa alcun riferimento esplicito ed analitico a rapporti sorti sulla base delle deliberazioni giuntali d'urgenza non ratificate dal Consiglio comunale
- 2) Nella comunicazione a firma del Dott. Cannata e del dott. Scalogni indirizzata al Presidente del Consiglio comunale e alla Giunta municipale – prot. n. 0127339/2016 del 19/12/2016 –, ribadendo ben noti effetti determinati dall'art. 175 del TUEL e da varia giurisprudenza in merito alle responsabilità del Consiglio comunale sull'adozione di provvedimenti di bilancio, tuttavia NON si fa alcun riferimento a precisi "rapporti sorti sulla base della deliberazione di non ratifica" né si allegano tabelle analitiche, mentre invece si formula semplice ipotesi (fatto alquanto inusuale e sterile, in sede di specifica comunicazione istituzionale in soccorso consulenziale di Consiglio e Giunta) su tali rapporti sorti, con le seguenti dichiarazioni testuali: "poiché si deve supporre che comunque le spese disposte sulla base della delibera di variazione decaduta sono state effettuate nell'interesse del Comune di Ragusa e sia pertanto dimostrabile l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'Ente";
- 3) Con la nota del dott. Cannata, recapitata via email ai consiglieri comunali in data odierna – prot. n. 0130240/2016 del 28/12/2016 -, in risposta ad esplicita "Richiesta atti relativi alle variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dalla Giunta municipale", si riconferma nei fatti l'indisponibilità per i consiglieri comunali di atti amministrativo-contabili analitici relativi ai "rapporti sorti sulla base della deliberazione di non ratifica", producendosi piuttosto a carico del suddetto dirigente mera stringata tabella con totali di variazione e impegnato

SI DEDUCE CHE

- 1) L'iniziativa consiliare posta all'odg del Consiglio comunale odierno - oltre ad essere irrituale e irrecepibile come dimostrato in altre eccezioni presentate formalmente dai sottoscritti

consiglieri - NON è comunque da considerarsi strumento utilizzabile o base atta a produrre deliberazione consiliare volta ad "adottare ... i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata", così come previsto dal comma 5 dell'art. 175 del TUEL, dal momento che:

- a. essa non risulta corredata di informazioni di dettaglio in merito a specifici rapporti sorti sulla base delle non ratificate delibere giuntali d'urgenza;
- b. non sono state messe in alcun modo a disposizione del Consiglio comunale, da Giunta e Uffici competenti, quelle informazioni di dettaglio entro le quali i consiglieri, riappropriandosi del già surrogato potere in merito a deliberazioni di bilancio, possano esperire volontà di discernimento e regolamentazione in merito a rapporti sorti, ritenuti assunti non discrezionalmente dalla Giunta tramite deliberazioni d'urgenza.

PER QUANTO DETTO ED ARGOMENTATO, SI INVITA QUINDI A CONSIDERARE NON AMMISSIBILE AL DIBATTITO CONSILIARE E ALLA EVENTUALE CONSEGUENTE DELIBERAZIONE LA PROPOSTA D'INIZIATIVA CONSILIARE ALL'ODG

RAGUSA, 29 dicembre 2016

I consiglieri

CARMELO IALACQUA

GIANLUCA RORANDO

CARMELO IASSARA





5

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 78 del 30/12/2016

Acquisita il 30/12/2016
ore 18,25

Spett.le
SINDACO
DEL COMUNE DI RAGUSA
Epc
PRESIDENTE CONSIGLIO
DEL COMUNE DI RAGUSA

OGGETTO: QUESTIONE PREGIUDIZIALE

i sottoscritti consiglieri comunali

MAURIZIO TUMINO

GIUSEPPE LODESTRO

GIORGIO MIRABELLA

ANGELO LA PORTA

ELISA MARINO

in virtù del vigente "Regolamento sui lavori del Consiglio comunale",

pongono una QUESTIONE PRGIUDIZIALI SOSPENSIVE EX ART. 74 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.12.2016.

violazione dell'art. 36 comma 5 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale - assenza di copertura finanziaria.

la proposta di deliberazione è palesemente priva di copertura finanziaria.

Infatti, nella totale assenza di coerenza tra l'oggetto della proposta e la sua stessa formulazione ~~(adattamento)~~ non è dato comprendere quali atti si propongano al Consiglio Comunale conseguenti alla mancata ratifica della variazione di bilancio eseguita della G.M. e, per quanto qui di interesse, non si indica la copertura finanziaria degli atti che andrebbero adottati ex art. 175 comma 5 "nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Pertanto il Presidente del Consiglio Comunale non può sottoporre la proposta di iniziative a consiliare al Consiglio Comunale, per espresso previsione dell'art. 36 comma 5 del Regolamento C.C., per carenza di copertura finanziaria. Si chiede di fornire risposta scritta sul punto.

Ragusa, il 29.12.2016

MAURIZIO TUMINO - GIUSEPPE LODESTRO - GIORGIO MIRABELLA - ANGELO LA PORTA - ELISA MARINO

6 GRUPPO PD

Acquisita il 30-12-2016
ore 18.48 Orie

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 28 del 30/12/2016

Pregiudiziali da depositare prima dell'inizio del consiglio comunale di oggi per i provvedimenti conseguenti alla mancata ratifica delle variazioni d'urgenza del bilancio adottate dalla Giunta.

Quali questioni pregiudiziali i sottoscritti consiglieri rilevano quanto segue:

a) i soggetti sottoscrittori la proposta di deliberazione oggetto della presente convocazione del Consiglio Comunale sono privi di potere di iniziativa.

Trattandosi di proposta di deliberazione in materia di bilancio, il potere di iniziativa appartiene solo al Sindaco e alla Giunta, mentre al Consiglio e ad ogni singolo Consigliere appartiene il potere emendativo ed approvativo.

La carenza di potere propositivo in capo ai presentatori rende la proposta nulla ab origine, per vizio assoluto di competenza, con la conseguenza che la odierna assise non può esprimere alcuna deliberazione in assenza di proposta.

Tutti gli atti di bilancio infatti sono atti complessi alla cui formazione partecipano, con diversa competenza Giunta e Consiglio, la prima con potere propositivo e il secondo, con potere emendativo e approvativo.

Né la competenza anche propositiva può rinvenirsi in quanto previsto dal comma 5 dell'art.175 del D.Lgs. n.267 del 2000, poiché l'unico organo che può correttamente individuare ed indicare i rapporti eventualmente sorti in relazione a variazioni di bilancio non ratificate è la Giunta, avente potere di indirizzo e controllo sugli organi di gestione, cui ordinare il resoconto di spesa, da sottoporre poi al Consiglio per l'adozione dei atti consequenti.

b) poiché il predetto comma dell'art.175 pone come limite ultimo per le variazioni al bilancio corrente il 30 novembre dello stesso anno e il comma 5, prevede che entro il 31 dicembre possano essere adottate determinazioni aventi ad oggetto solo i rapporti eventualmente sorti da variazioni d'urgenza non ratificate, l'unico contenuto legittimo della proposta da sottoporre al Consiglio è quello avente ad oggetto i rapporti eventualmente sorti dalle 4 delibere non ratificate, e non la ratifica delle delibere stesse, già decadute a seguito della mancata ratificata.

Ogni altro contenuto renderebbe l'atto nullo per impossibilità dell'oggetto ed esporrebbe chiunque lo votasse a piena ed esclusiva responsabilità amministrativa e contabile.

Rogers

29-12-16

Ufficio D'Seta
Lia Chella

7

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 78 del 30-12-16

Acquisita il 30/12/2016
ore 18.25

PREGIUDIZIALE

L' Iniziativa Consiliare , primo firmatario il consigliere Gianluca La Terra, avente per oggetto :
"Provvedimento conseguente alla mancata ratifica delle variazioni di bilancio di previsione 2016/2018, operate ai sensi dell'art.175 , comma 4, del D.Lgs 267/00 con deliberazioni G.M. n.508 del 20.10.2016; n.517 del 24.10.2016; n.555 del 11.12.2016; n. 590 del 28.11.2016;

E' INAMMISSIBILE in quanto non conforme:

-ALL'ART. 36 del vigente Regolamento delle Commissioni e del Consiglio Comunale, in quanto viene richiesto parere ai Revisori dei Conti , ai sensi dell'art. 239 del Tuel, con nota del 23.12.2016 a firma del Presidente del Consiglio, ma lo stesso parere NON è previsto in alcuna parte dell'art.36 del Regolamento del C.C. .

Inoltre la procedura utilizzata per l'istruttoria dell'iniziativa consiliare è difforme dall'art.239 del Tuel, in quanto il suddetto parere non rientra nelle funzioni dell'organo di revisione.
(come specificato dai Revisori dei Conti con nota pro.0129932/2016 del 28.12.2016).

Ne consegue che la procedura di variazione di bilancio adottata dai Consiglieri Comunali in forma di Iniziativa consiliare prevista dall'art.36 del Regolamento del C.C. , sia irrituale e anomala
(come specificato dai revisori dei conti in nota sopra indicata).

Pertanto ,

visto che l'iniziativa consiliare in oggetto propone in sostanza la ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla giunta in via d'urgenza, dalle delibere indicate in oggetto e decadute in quanto non ratificate dal Consiglio il 16.12.2016, e che è necessario raggiungere gli equilibri di bilancio,

si ritiene che il Consiglio Comunale non possa adottare alcun atto contabile che contenga variazioni di bilancio senza avere contezza del raggiungimento del pareggio di bilancio, ne della situazione contabile, in quanto l'atto proposto è di fatto sprovvisto del necessario Parere dell' Organo di Revisione , ai sensi dell'art. 239 del Tuel.

Si ritiene, altresì, che il parere dei Revisori dei Conti , fornito dagli stessi ed allegato alle 4 delibere di giunta indicate in oggetto, sia decaduto unitamente alle delibere di giunta con la delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 16.12.2016 che NON HA RATIFICATO le variazioni urgenti di bilancio proposte dalla giunta.

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede la revoca in autotutela della proposta di iniziativa consiliare indicata in oggetto e all'OdG della seduta di consiglio comunale odierna.

I consiglieri comunali

Sonia Migliore e Manuela Nicita

Presentata n° data 20/12/16
In sede controllore alle ore 18.51
firma

Consiglio Comunale del 29.12.2016 con all'ordine del giorno :

"provvedimento conseguente alla mancata ratifica delle variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 operate ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/00 con deliberazioni G.M. n. 508 del 20.10.2016, n. 517 del 24.10.2016, n. 555 del 11.11.2016, n. 590 del 28.11.2016 "

quali questioni PREGIUDIZIALI i sottoscritti Consiglieri rilevano quanto segue :

VIZIO DI LEGITTIMITA', INAMMISSIBILITÀ, Incompetenza e violazione di legge


Con nota del 20.12.2016 è stata recapitata ai Consiglieri Comunali nota della presidenza del consiglio comunale con allegata nota, senza protocollo, a firma del segretario generale e dirigente del settore III dove veniva allegata la deliberazione n. 58/2009 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Calabria dove si legge, nella parte ordinativa, 'che l'Organo consiliare, su proposta dell'Organo esecutivo, adotti propedeuticamente o contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione... i provvedimenti ritenuti necessari ...'. Non abbiamo compreso la motivazione di tale trasmissione ma, evidenziamo, che la Corte ribadisce in maniera inequivocabile quale tipo di rapporto intercorre in tema di variazioni di bilancio e di bilancio tra l'Organo consiliare e l'Organo esecutivo (e da anche una via percorribile in caso di rapporti sorti a seguito di variazioni di bilancio non ratificate). La proposta posta oggi in esame al Consiglio non viene fatta dall'organo esecutivo ma da componenti dell'organo consiliare. Riteniamo che la proposta sia da ritenersi inammissibile e la prosecuzione esporrebbe chiunque la votasse a piena ed esclusiva responsabilità amministrativa e contabile. Si richiede esame e risposta scritta

Ragusa, 29.12.2016

Giovanni Iacono

Mirella Castro

Giorgio Massari



8
9

Parte integrante
all'interno del progetto finanziario
N. 70 del 30-12-16

Presentata in data 30/12/2016
in sede Consiglio alle ore 18.59
firma

Consiglio Comunale del 29.12.2016 con all'ordine del giorno :

"provvedimento conseguente alla mancata ratifica delle variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 operate ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/00 con deliberazioni G.M. n. 508 del 20.10.2016, n. 517 del 24.10.2016, n. 555 del 11.11.2016, n. 590 del 28.11.2016 "

quali questioni PREGIUDIZIALI i sottoscritti Consiglieri rilevano quanto segue :

VIOLAZIONE DI LEGGE.

L'atto presentato, in maniera impropria, dai consiglieri sottoscrittori fa riferimento come 'parte integrante e sostanziale' del provvedimento a delibere decadute e nulle ab origine inoltre, le delibere in oggetto, sono state deliberate per variazioni di bilancio dalla G.M. in sostituzione del Consiglio Comunale e tale fatti-specie non è prevista nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Sicilia e alla Regione appartiene la legislazione esclusiva in materia di (artt. 14, lett. L, e 15 dello Statuto). Il Tuel, v. sentenza del Consiglio di Stato (87 del 2000) in sostanza svolge la funzione di facilitare l'applicazione delle leggi preesistenti, evitando duplicazioni, prendendo atto di abrogazioni, senza innovare nella sostanza, operazione questa che avrebbe dovuto passare il vaglio e la decisione del Parlamento a mezzo degli appositi strumenti legislativi. In altri termini, l'ordinamento degli enti locali della Regione Siciliana trova la sua disciplina contabile fondamentale nelle disposizioni di carattere generale contenute nell'art. 55 della legge n. 142 del 1990 (bilancio e programmazione finanziaria), integralmente e staticamente recepito dalla legge regionale n. 48 del 1991 (art. 1, comma 1, lett. I). A tale normativa, si affiancano le disposizioni di maggiore dettaglio di cui ai titoli da I a VI della parte seconda del TUEL che hanno valorizzato, fermo restando il nucleo essenziale dell'art. 55 della legge n. 142, l'evoluzione del diritto contabile pubblico vivente. Pertanto, rimanendo ferma la competenza del Consiglio Comunale in materia di variazioni al bilancio di previsione, attribuita dall'ordinamento regionale e non essendoci proposte al Consiglio Comunale di G.M. in tema di variazioni di bilancio avanzate entro i termini di legge, non risulta ammissibile il 'provvedimento' posto all'odg del Consiglio Comunale odierno. Si richiede esame e risposta scritta

Ragusa, 29.12.2016

Giovanni Iacono

Mirella Castro

Giovanni Iacono
Mirella Castro

80
10

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 78 del 30-12-16

Presentato in data 30.12.2016
in sede consilare alle ore 18.58
[Signature]

Consiglio Comunale del 29.12.2016 con all'ordine del giorno :

"provvedimento conseguente alla mancata ratifica delle variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 operate ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/00 con deliberazioni G.M. n. 508 del 20.10.2016, n. 517 del 24.10.2016, n. 555 del 11.11.2016, n. 590 del 28.11.2016 "

quali questioni PREGIUDIZIALI i sottoscritti Consiglieri rilevano quanto segue :

VIOLAZIONE DI NORMA GIURIDICA, INCOMPETENZA ASSOLUTA, ECCESSO DI POTERE

l'atto presentato, in maniera impropria, dai consiglieri sottoscrittori fa riferimento come 'parte integrante e sostanziale' del provvedimento a delibere decadute e nulle ab origine inoltre, le delibere in oggetto, erano state deliberate per variazioni di bilancio dalla G.M. in sostituzione del Consiglio Comunale ed adottate 'in via d'urgenza' già a partire dal 20.10.2016. Oggi il Consiglio Comunale, un mese dopo la scadenza di legge prevista dalla normativa vigente in caso di proposta di variazioni di bilancio che è il 30 novembre dell'anno, è stato convocato con carattere di 'urgenza' in 24 ore e non è stato convocato con la stessa 'urgenza' quando la G.M. si è sostituita all'organo competente. Quali sono state le ragioni di urgenza che avrebbero dovuto essere 'opportunamente motivate' che hanno indotto la G.M. a sostituirsi al Consiglio Comunale e perché il Consiglio Comunale, considerata 'tanta urgenza' non è stato convocato già il 21 ottobre 2016, a 24 ore, dalla prima, presunta, urgenza ? e perché non nei giorni successivi ? e perché non oltre il 30 novembre 2016 ? oggi si presenta un provvedimento che fa riferimento, integrante e sostanziale, nella forma e nella sostanza e, punto per punto a quelle delibere di variazione. Si richiede esame e risposta scritta

Ragusa, 29.12.2016

Giovanni Iacono

Mirella Castro

Giorgio Massari

Giovanni Iacono
Mirella Castro
Giorgio Massari

11

11

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 78 del 30-12-16

Presentata n. data 30.12.2016
in sede comune alle ore 18.58
fuz

Consiglio Comunale del 29.12.2016 con all'ordine del giorno :

"provvedimento conseguente alla mancata ratifica delle variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 operate ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/00 con deliberazioni G.M. n. 508 del 20.10.2016, n. 517 del 24.10.2016, n. 555 del 11.11.2016, n. 590 del 28.11.2016 "

quali questioni PREGIUDIZIALI i sottoscritti Consiglieri rilevano quanto segue :

VIZIO ASSOLUTO DI COMPETENZA

i soggetti sottoscrittori del 'provvedimento' posto all'ordine del giorno della presente convocazione del Consiglio Comunale sono privi del potere di iniziativa. Trattandosi di proposta di deliberazione in materia di bilancio, il potere di iniziativa si appartiene solo al Sindaco e alla Giunta, mentre al Consiglio e ad ogni singolo Consigliere si appartiene il potere emendativo ed approvativo. La carenza di potere propositivo in capo ai presentatori rende la proposta nulla ab origine , per vizio assoluto di competenza, con la conseguenza che la odierna assise non può esprimere alcuna deliberazione in assenza di proposta. Tutti gli atti di bilancio infatti sono atti complessi alla cui formazione partecipano, con diversa competenza Giunta e Consiglio, la prima con potere propositivo e il secondo, con potere emendativo e approvativo. Né la competenza anche propositiva può rinvenirsi in quanto previsto dal comma 5 dell'art. 175 del D.Lgs 267 del 2000, poiché l'unico organo che può correttamente individuare ed indicare i rapporti eventualmente sorti in relazione a variazioni di bilancio non ratificate è la Giunta, avente potere di indirizzo e controllo sugli organi di gestione, cui ordinare il resoconto di spesa, da sottoporre poi al Consiglio per l'adozione degli atti conseguenti. Si richiede esame e risposta scritta.

Ragusa, 29.12.2016

Giovanni Iacono

Mirella Castro

Giorgio Massari

Giovanni Iacono
Mirella Castro
Giorgio Massari



12

17, na
lai

Presentata in ante conoscere
in data 30/12/2016 alle ore 20.25
firma

Spett.le
SINDACO
DEL COMUNE DI RAGUSA
Epc
PRESIDENTE CONSIGLIO
DEL COMUNE DI RAGUSA

OGGETTO: QUESTIONE PREGIUDIZIALE

i sottoscritti consiglieri comunali

MAURIZIO TUMINO

GIUSEPPE LODESTRO

GIORGIO MIRABELLA

ANGELO LA PORTA

ELISA MARINO

in virtù del vigente "Regolamento sui lavori del Consiglio comunale",

pongono una QUESTIONE PRGIUDIZIALI SOSPENSIVE EX ART. 74 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.12.2016.

contraddittorietà manifesta -

il Consiglio Comunale è oggi chiamato a deliberare sulla proposta di iniziativa consiliare avente per oggetto "provvedimento conseguente alla mancata ratifica delle variazioni di bilancio di previsione 2016/2018 operante ai sensi dell'art. 175, comma 4 del d. lg.svo 67/2000 con deliberazioni di G.M. n. 508 del 20.10.2016 - n. 517 del 24.10.2016 - n. 555 dell'11.11.2016 - n. 590 del 28.11.2016, ai sensi dell'art. 36 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale".

Va evidenziato che l'art. 175 comma 5 chiama oggi il Consiglio Comunale ad "adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata".

Incomprensibilmente, la proposta di iniziativa consiliare non è corredata da alcun documento tecnico volto all'approvazione dei provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Ossia, i consiglieri proponenti avrebbero dovuto specificare in che modo fare fronte agli impegni di spesa assunti illegittimamente dalla G.M. in violazione dell'art. 175 c. 4 TUEL, per quanto già ritenuto dal Consiglio Comunale con delib. n. 76/2016.

Al contrario, la proposta non ha alcun elemento tecnico che sia coerente con l'art. 175 c. 5 TUEL.

Infatti, la proposta di iniziativa consiliare è corredata, ancora una volta, dalla deliberazione di G.M. 590 del 28.11.2016, già non approvata dal Consiglio Comunale.

Pertanto, non v'è coerenza tra l'oggetto della iniziativa consiliare e l'allegato alla proposta stessa.



Sull'argomento la Giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la "È illegittima la deliberazione consiliare avente formalmente ad oggetto una mera "presa d'atto degli errori materiali" contenuti nei precedenti documenti di bilancio e la loro cd. rettifica, ma che costituisca sostanzialmente una vera e propria variazione di bilancio.....omissis.....; invero, la pretesa di configurare la variazione di bilancio approvata quale "mera rettifica" di precedenti errori materiali costituisce all'evidenza un "escamotage" volto ad eludere sia le prerogative dei consiglieri comunali di presentare gli emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo sia la disciplina stabilita dall'art. 175, comma 3, d. lg. 18 agosto 2000 n. 267, in base al quale, fatte salve le eccezioni elencate dalla disposizione stessa, le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ogni anno.(T.A.R. Latina, (Lazio), sez. I, 25/07/2016, n. 497).

Si tratta, pertanto, di un malcelato tentativo di elusione del deliberato del Consiglio e di palese violazione dell'art. 175 TUEL.

Tanto rende inammissibile la proposta di iniziativa consiliare in quanto manca la coerenza tra l'oggetto della proposta ed il contenuto della medesima.

Si chiede di fornire risposta scritta sul punto.

Ragusa, li 29.12.2016

MAURIZIO TUMINO - GIUSEPPE LODESTRO - GIORGIO MIRABELLA - ANGELO LA PORTA - ELISA MARINO



13

Ho quindi firmato il 30.12.2016
ore 22.14 Giuse.

Spett.le
SINDACO
DEL COMUNE DI RAGUSA
Epc
PRESIDENTE CONSIGLIO
DEL COMUNE DI RAGUSA

OGGETTO: QUESTIONE PREGIUDIZIALE

i sottoscritti consiglieri comunali

MAURIZIO TUMINO

GIUSEPPE LODESTRO

GIORGIO MIRABELLA

ANGELO LA PORTA

ELISA MARINO

in virtù del vigente "Regolamento sui lavori del Consiglio comunale",

pongono una QUESTIONE PRGIUDIZIALI SOSPENSIVE EX ART. 74 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE - CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.12.2016.

1 violazione art. 175 c. 3 TUEL

L'art. 175 comma 3 TUEL prescrive che "Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno".

Nella proposta di deliberazione di iniziativa consiliare in trattazione in data 29.12.2016, non esiste alcun riferimento alle ragioni per cui l'oggetto all'ordine del giorno andrebbe riferito ai casi del tutto residuali per cui il Consiglio Comunale potrebbe deliberare le variazioni di bilancio anche oltre il 30.11.2016.

Infatti, il citato comma 3 elenca tassativamente le seguenti materie per cui si può deliberare anche oltre il 30 novembre, ossia:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalita' disciplinate dal principio applicato della contabilita' finanziaria;
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalita' per le quali sono stati previsti;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);



g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

Nella proposta di delibera non esiste alcun minimo riferimento alle ipotesi sopra elencate.

Pertanto, la proposta è generica ed inammissibile e comunque intempestiva perché successiva al 30.11.2016 e, di conseguenza, non può essere posta in votazione.

Si chiede di fornire risposta scritta sul punto.

Ragusa, li 29.12.2016

MAURIZIO TUMINO - GIUSEPPE LODESTRO - GIORGIO MIRABELLA - ANGELO LA PORTA - ELISA MARINO



Mr

Presentato in data 30/12/16
Veduta la seduta del Consiglio
Comune alle ore 22.29
fran

Spelt.le
SINDACO
DEL COMUNE DI RAGUSA
Epc
PRESIDENTE CONSIGLIO
DEL COMUNE DI RAGUSA

OGGETTO: QUESTIONE PREGIUDIZIALE

i sottoscritti consiglieri comunali

~~MAURIZIO MIRABELLA~~

GIUSEPPE LODESTRO

GIORGIO MIRABELLA

ANGELO LA PORTA

ELISA MARINO

in virtù del vigente "Regolamento sui lavori del Consiglio comunale",

pongono una QUESTIONE PRGIUDIZIALI SOSPENSIVE EX ART. 74 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.12.2016.

contraddittorietà manifesta -

il Consiglio Comunale è oggi chiamato a deliberare sulla proposta di iniziativa consiliare avente per oggetto "provvedimento conseguente alla mancata ratifica delle variazioni di bilancio di previsione 2016/2018 operante ai sensi dell'art. 175, comma 4 del d. lg.svo 67/2000 con deliberazioni di G.M. n. 508 del 20.10.2016 - n. 517 del 24.10.2016 - n. 555 dell'11.11.2016 - n. 590 del 28.11.2016, ai sensi dell'art. 36 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale".

Va evidenziato che l'art. 175 comma 5 chiama oggi il Consiglio Comunale ad "adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata".

Incomprensibilmente, la proposta di iniziativa consiliare non è corredata da alcun documento tecnico volto all'approvazione dei provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Ossia, i consiglieri proponenti avrebbero dovuto specificare in che modo fare fronte agli impegni di spesa assunti illegittimamente dalla G.M. in violazione dell'art. 175 c. 4 TUEL, per quanto già ritenuto dal Consiglio Comunale con delib. n. 76/2016.

Al contrario, la proposta non ha alcun elemento tecnico che sia coerente con l'art. 175 c. 5 TUEL.

Infatti, la proposta di iniziativa consiliare è corredata, ancora una volta, dalla deliberazione di G.M. 590 del 28.11.2016, già non approvata dal Consiglio Comunale.

Pertanto, non v'è coerenza tra l'oggetto della iniziativa consiliare e l'allegato alla proposta stessa.

2171 RA70

att 3,50 dec 31/12/2016



Sull'argomento la Giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la "È illegittima la deliberazione consiliare avente formalmente ad oggetto una mera "presa d'atto degli errori materiali" contenuti nei precedenti documenti di bilancio e la loro cd. rettifica, ma che costituisca sostanzialmente una vera e propria variazione di bilancio.....omissis.....; invero, la pretesa di configurare la variazione di bilancio approvata quale "mera rettifica" di precedenti errori materiali costituisce all'evidenza un "escamotage" volto ad eludere sia le prerogative dei consiglieri comunali di presentare gli emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo sia la disciplina stabilita dall'art. 175, comma 3, d. lg. 18 agosto 2000 n. 267, in base al quale, fatte salve le eccezioni elencate dalla disposizione stessa, le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ogni anno.(T.A.R. Latina, (Lazio), sez. I, 25/07/2016, n. 497).

Si tratta, pertanto, di un malcelato tentativo di elusione del deliberato del Consiglio e di palese violazione dell'art. 175 TUEL.

Tanto rende inammissibile la proposta di iniziativa consiliare in quanto manca la coerenza tra l'oggetto della proposta ed il contenuto della medesima.

Si chiede di fornire risposta scritta sul punto.

Ragusa, li 30/2/2016

~~MARIA RUSSO~~ - GIUSEPPE LODESTRO - GIORGIO MIRABELLA - ANGELO LA PORTA - ELISA MARINO

15

Iniziativa
di

Presentato il 31.12.2016
ore 1.49 Oraire

PREGIUDIZIALE

L'Iniziativa Consiliare , primo firmatario il consigliere Gianluca La Terra, avente per oggetto :
"Provvedimento conseguente alla mancata ratifica delle variazioni di bilancio di previsione 2016/2018, operate ai sensi dell'art.175 , comma 4, del D.Lgs 267/00 con deliberazioni G.M. n.508 del 20.10.2016; n.517 del 24.10.2016; n.555 del 11.11.2016; n. 590 del 28.11.2016;

E' in violazione dei comma 5 e 3 dell'art. 175 del Tuel e in quanto:

-la proposta in oggetto, già impropria e anomala, a firma di consiglieri comunali, NON ottempera al comma 5 dell'art. 175 del Tuel che prevede l'adozione da parte del consiglio esclusivamente dei "provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate"

infatti le variazioni proposte dalla giunta, e comunque decadute, ed in particolare quelle contenute nella delibera n.555 del 11.11.2016, erano molteplici e non tutte , si ritiene, avessero prodotto obbligazioni per il comune (quali per esempio i 2,4 milioni previsti nel 2017 e i 2,4 milioni previsti per il 2018 quali maggiori entrate relative alla Tari, senza che il consiglio ne avesse ancora approvato la relativa tariffa).

Pertanto , i consiglieri firmatari della proposta in oggetto stanno di fatto proponendo variazioni di bilancio in violazione dell'art. 175 del Tuel, essendo decorso il termine ultimo del 30 novembre. Inoltre, lo stesso visto di regolarità contabile appare improprio, in quanto la proposta in oggetto, non riporta gli atti contabili relativi alle spese che hanno prodotto obbligazioni per il comune.

Per quanto sopra esposto, si chiede la revoca in autotutela della proposta in oggetto.

i consiglieri comunali

Sonia Migliore e Manuela Nicita

29-12-2016

Sonia Migliore
Manuela Nicita

Si richiede risposta/pone sentito del Segretario.

MMG